

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO. P. IVA
05841770828

Scrittura Privata relativa all'affidamento della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento biennale del servizio di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione dei nosocomi aziendali e loro – CIG 975791455E – N. ANAC 9036284

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) nella persona del Direttore ad interim dell'U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Rosaria di Fresco in forza delle funzioni attribuite ex nota prot. 14073 del 31/08/2023

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta) nella persona di Marchese Angelo Antonio nato a San Cataldo il 30/06/1964, C.F. MRCLNL64H30H792S, rappresentante legale della società L'AVVENIRE90, con sede in Via Portella Bifuto snc, 93017 San Cataldo (CL), partita IVA 01301070858, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,

che **sottoscrivono il seguente contratto** con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che:

- con delibera n.455/2023 del 17/03/2023 si è autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento biennale del servizio di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione dei nosocomi aziendali e loro pertinenze, da espletare sulla piattaforma telematica MEPA;
- con delibera n. 1109/2023 del 12/07/2023 è stata aggiudicata alla Ditta AVVENIRE 90 la procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento biennale del servizio di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione dei nosocomi aziendali e loro pertinenze, da espletare sulla piattaforma telematica MEPA – CIG 975791455E – N. ANAC 9036284 per un importo pari di € 89.102,09 IVA inclusa;
- in data 25/07/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Art. 1 – Determinazioni preliminari

Le parti danno atto che giusta delibera n. 1109/2023 del 12/07/2023, l'oggetto del presente contratto è l'affidamento biennale del servizio di monitoraggio, disinfestazione e derattizzazione dei nosocomi aziendali e delle loro pertinenze, con eventuale proroga tecnica semestrale.

Art. 2- Fonti regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dai documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati ed in particolare:

- dalle disposizioni contenute nel Bando, nell'Offerta tecnica, nell'Offerta economica presentata dalla Ditta, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara. Tali documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere, seppur non allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.s. m.m. i.i.;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate, si farà riferimento alla normativa che disciplina la materia ed il settore di monitoraggio, disinfezione e derattizzazione, nonché ai regolamenti ed ai contratti collettivi di categoria regolanti il settore.

L'esecuzione del presente contratto è assegnata all'U.O.C. Affari Generali dell'ARNAS.

Art. 3- Oggetto e luogo della prestazione

La scrittura privata ha per oggetto il servizio di interventi periodici e occasionali di monitoraggio, di disinfezione, di derattizzazione, di smaltimento di spoglie animali e il diserbo chimico delle aree di pertinenza dell'ARNAS CIVICO in conformità all'art. A.1 del CSA e così come dettagliatamente indicato nella Parte B – Specifiche tecniche.

Con la stipula del presente contratto la Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera a prestare i servizi indicati nel CSA.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate secondo le modalità indicate nel CSA e in particolare nell'art. A3 e nell'art. A5 dello stesso, oltre che nel presente atto. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel CSA e se migliorative da rilevarsi dall'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto. Le modalità tecniche di prestazione del servizio sono comunque declinate nel CSA Parte B.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare il suddetto "Servizio" senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e apparecchiature che restano a carico della Ditta stessa e con gestione a proprio rischio e ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel CSA e nelle offerte tecniche ed economiche (che si intendono fare parte integrante del presente contratto).

Il servizio si svolgerà nei P. P. O. O. Civico e Di Cristina e loro pertinenze.

Art. 4- Durata del Contratto

La presente scrittura privata ha una durata di mesi 24, a far data dall' 1 agosto 2023 al 31 luglio 2025, rinnovabile con eventuale proroga tecnica semestrale (6 mesi).

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, i prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione del contratto si fa rinvio a quanto previsto dal CSA e dal Capitolato tecnico del servizio con possibilità di recesso anticipato, qualora si dovesse definire la procedura di gara della CUC della Regione Sicilia. Nel rispetto di quanto sancito dall'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si è riservata la facoltà di procedere alla consegna del servizio prima della stipula della scrittura privata.

Ai sensi dell'art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2015 per la presente scrittura privata è ammessa la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante. Tale termine non potrà essere superiore ai 6 mesi.

Per quanto concerne i tempi di avviamento del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. B4 del CSA ed in particolare, tenuto conto della natura del contratto, l'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva subordinata all'esito di un periodo di prova di 3 (tre) mesi, decorrenti dall'inizio del servizio, nel corso dei quali dovrà mettere a punto la propria organizzazione ed il proprio sistema di qualità sino al raggiungimento di un elevato standard degli interventi. In caso di esito negativo si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. B4 del CSA.

Art. 5 - Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dall'espletamento del servizio di monitoraggio, di disinfezione e di derattizzazione dei nosocomi aziendali e delle loro pertinenze, sino alla scadenza biennale con eventuale proroga tecnica semestrale.

La rendicontazione degli stessi dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. B.1 del CSA.

Art. 6 – Cauzione

In conformità all'art. A 8 del CSA, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente scrittura privata, la Ditta ha costituito cauzione definitiva *ex art.* 103 D. Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93 commi 2 e 3 dello stesso decreto. Tale garanzia è stata emessa da Revo Insurance S.p.a. in data 28/07/2023, n 2014760 per un importo pari a € 2.921,38, essendosi avvalsa della facoltà di riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice appalti, come risultante dalla dichiarazione *ex artt.* 19 e 47 D.P.R. 445/2000, essendo in possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015.

La garanzia opera per tutta la durata della presente scrittura privata e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. Essa è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessa, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha diritto, inoltre, di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere alla Ditta aggiudicataria.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte della Ditta aggiudicataria di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, la Ditta non procede alla costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Coperture assicurative.

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta aggiudicataria stessa, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguiti da parte di terzi.

A tal fine la Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze così come specificamente previsto dall'art. A9 del C.S.A. ed in particolare le lettere A e B dell'art. A9 del C.S.A.

Art. 8 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e i rischi concernenti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto della presente scrittura privata.

La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A, nell'offerta, nonché nel presente contratto.

La Ditta si obbliga ad osservare gli impegni assunti nel C.S.A. a cui si fa espresso rinvio e nel Disciplinare di gara.

La Ditta si obbliga, altresì, a svolgere il servizio di monitoraggio, di disinfestazione e di derattizzazione dei nosocomi aziendali e delle loro pertinenze nell'assoluto rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme in tema di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente ed in particolare a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D. Lgs. n.50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Il servizio non potrà, in alcun modo, essere interrotto, qualunque sia la causa vantata dalla Ditta aggiudicataria. Si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. A10 del CSA "Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria".

Art. 9- Norme sulla sicurezza.

Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all'art. A 11 C.S.A. in materia di sicurezza. La Ditta deve incaricare un Responsabile della sicurezza e fornirne il nominativo allo Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 10- Personale, sicurezza dei lavoratori, requisiti.

Le parti si obbligano al rispetto di tutte le disposizioni in materia di personale. In particolare la Ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di antinfortunistica e di addestramento del personale addetto al servizio di cui all'art. A12 del C.S.A. La Stazione appaltante ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale adibito al servizio appaltato non gradito, che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le parti, inoltre, si obbligano al rispetto di quanto specificamente previsto dall'art. A13 del CSA. Si applicano inoltre le norme di cui all'art. A17 CSA.

Art. 11 – Importo del contratto-

In conformità all'art. 6 del Disciplinare di Gara, all'offerta economica presentata dalla Ditta nonché alla deliberazione n. 1109/2023 di aggiudicazione, l'importo contrattuale complessivo per il biennio previsto per l'adempimento della totalità delle obbligazioni nascenti dalle prestazioni relative ai servizi *de quibus* per L'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico è pari a € 89.102,09 IVA inclusa, così determinato

Offerta economia (A)	Iva al 22% (B)	Oneri di sicurezza (C)	Iva al 22% Oneri di sicurezza (D)	Tot (A+B+C)
€ 71.194,00	€ 15.662,68	€ 1.840,50	€ 404,91	€ 89.102,09

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Ai sensi dell'art. A3 del CSA la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della scrittura privata, così come previsto dall'art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., può imporre alla Ditta l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella scrittura privata. La Ditta non può fare valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 12- Responsabilità

La Ditta è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi all'esecuzione della presente scrittura privata, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti. La Ditta s'impegna al rispetto di quanto stabilito dall'art. A.10 CSA.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Art. 13 – Riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della scrittura privata. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente scrittura privata, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARNAS. La Ditta, si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.s.m.m.i.i.

Art. 14 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato sulla base della fattura emessa dalla Ditta conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché da quanto indicato nel CSA ed in particolare dell'art. A 5 del CSA.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento, da parte del DEC e/o dal personale delegato, circa la regolarità del servizio effettuato, in termini di qualità e quantità, e circa la conformità al Capitolato tecnico e al CSA.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.s. m.m. i.i *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (55CCB0).

Art. 15- Penali

Si fa espresso rinvio all'art. B.14 del CSA che prevede la possibilità di applicare penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti, fermo restando che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme della presente scrittura privata, qualora la ditta non adempia alle sue obbligazioni.

Art. 16 – Risoluzione

Nei casi di inadempimento della Ditta anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, o ivi richiamati, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolta, in tutto od in parte, di diritto la presente scrittura privata e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. A 14 del CSA e dell'art. A 15 del CSA.

In particolare, oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. n.50/2016 e dal Codice Civile, in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i casi di cui all'art. A15. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno alla Ditta aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17 – Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente scrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec .

Art.18- Cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti, modifiche contrattuali.

E' vietata la cessione della scrittura privata, a pena di nullità, così come disposto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.s. m.m. i.i.

La Ditta, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affiderà in subappalto l'esecuzione di nessuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e ss. m.m. i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. A7 del CSA.

Le parti si impegnano al rispetto di cui all'art. A 16 CSA, in materia di modifiche contrattuali.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Scrittura Privata - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Scrittura Privata stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata la Ditta, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali; è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura con-

trattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Ditta è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui alla presente Scrittura Privata esclusivamente per le finalità ivi indicate. Pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella scrittura privata dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Ditta di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 20- Flussi Finanziari

La Ditta in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

BANCA	IBAN
Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo- San Cataldo, intestato a Società "l'Avvenire 90 Società Cooperativa a r.l.	IT50H0895283420000000008473

La Ditta comunica i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul sopra individuato conto corrente dedicato:

- Marchese Angelo Antonio nato a San Cataldo il 30/06/1964 (Prov. CL) - Codice fiscale MRCNLN64H30H792S operante in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante nonché Direttore tecnico;
- Alù marie Christine, nata Jemappes (B) il 23/12/1969 - Codice fiscale CF LAUMCH69T63Z103X.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 21 – Spese

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante in conformità dell'art. 4 del CSA. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano alla lettura degli allegati, loro noti.

Art. 22- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Art. 23 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità

La Ditta si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 24. Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità.

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 25. Disposizioni Transitorie

A partire dal 1 Luglio 2023, il riordino delle norme di cui agli artt. del D. Lgs. 50/2016 va inteso ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 36/2023.

Il presente contratto occupa n. 10 (nove) facciate, e n. 25 (ventiquattro) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Palermo, li _____

Per il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato,
Ing. Vincenzo Lo Medico - Firmato digitalmente.

Per l'Impresa (firmato digitalmente)
Il legale rappresentante

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 15, 16, 22.

Il legale rappresentante della Ditta